CIRCOLARE DICEMBRE 2018

Prossime scadenze:

- 17 dicembre 2018: versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- 17 dicembre 2018: versamento saldo Imu / Tasi 2018;
- **27 dicembre 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- 27 dicembre 2018: versamento acconto Iva;
- 29 gennaio 2019: scadenza del termine per ravvedere l'omessa presentazione dei Modelli Redditi / Irap / 770 relativi all'anno 2017 scaduta lo scorso 31/10;
- 31 gennaio 2019: scadenza del termine per effettuare la stampa del libro giornale, libro inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili relativi all'anno 2017.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che da lunedì 24 dicembre fino a venerdì 28 dicembre 2018 l'ufficio sarà chiuso per ferie.

Fatturazione elettronica: conto alla rovescia

Ormai ci siamo, con il brindisi di capodanno daremo il benvenuto alla nuova fatturazione elettronica.

Ricordiamo ancora una volta che da gennaio **tutti** i soggetti residenti o stabiliti in Italia **dovranno emettere fattura elettronica** per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Restano per ora esclusi dall'obbligo di emissione solamente i contribuenti in regime dei minimi o forfetari, i quali potranno scegliere come ricevere le fatture da parte dei propri fornitori.

Lo Studio, dopo aver esaminato le molteplici proposte presenti sul mercato, e dopo aver ben ponderato il giusto equilibrio tra fattori economici, affidabilità e serietà del partner, completezza e semplicità degli strumenti software messi a disposizione, ha ritenuto di affidarsi come partner tecnico a Data Services Srl ed al portale Hub Bluenext.

In particolare, tali soluzioni software, forniranno allo Studio e a tutti i clienti che intenderanno avvalersene:

- il codice destinatario di 7 cifre **X2PH38J** da comunicare ai fornitori quale canale di ricezione delle fatture;
- un gestionale online "EasycloudFatt" di semplice utilizzo per la generazione e l'invio delle fatture;
- un ambiente di lavoro interamente condiviso tra Studio e clienti per la consultazione, la ricerca e la ricezione delle fatture;
- la firma digitale remota di tutte le fatture da inoltrare al SdI;
- la messa in conservazione e la tenuta per dieci anni delle fatture emesse e delle fatture ricevute, complete di metadati, notifiche ed eventuali allegati;
- l'importazione dei file xml prodotti con altri gestionali, al fine dell'invio tramite SdI o anche della sola conservazione;
- l'esportazione, anche massiva, di tutti i file xml ricevuti, al fine di importarli in altri gestionali.

Lo Studio consiglia tali soluzioni operative in quanto facilmente adattabili a tutte le esigenze ed in particolare per i clienti la cui contabilità è tenuta dallo Studio e che sono forniti di un minimo di dotazione informatica (è sufficiente un pc connesso a Internet), i quali potranno sostituire le tradizionali modalità di generazione delle fatture (word o excel, o altri gestionali minori) con il software "EasyCloudFatt", di semplice utilizzo e dal facile apprendimento.

Nei prossimi giorni sarete contattati singolarmente per un'analisi delle specifiche necessità di ciascuno in base alle proprie caratteristiche, ed inoltre per raccogliere le firme sulle deleghe con le quali ci incaricherete, in qualità di consulenti intermediari, ad operare sui servizi relativi alla fatturazione elettronica presso l'Agenzia delle Entrate.

Versamento acconto Iva: scadenza 27 dicembre 2018

Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare a titolo di acconto iva può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- **storico**: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2018 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2017, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - il contribuente mensile nel 2017, diventato trimestrale nel 2018, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2017;
 - il contribuente trimestrale nel 2017, diventato mensile nel 2018, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2017 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- **analitico**: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2018. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
 - le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- **previsionale**: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Gli eventuali errori nelle previsioni potranno essere corretti mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con riduzione della sanzione.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2018 ovvero per il quarto trimestre 2018.

Il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il prossimo 17 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di domenica) è prevista la scadenza del saldo Imu per il 2018, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno, la seconda a saldo entro, in questo caso, il 17 dicembre.

Per il versamento dell'acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell'anno precedente. Il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera pubblicata sul sito del MEF.

Non tutti gli immobili devono scontare l'imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L'abitazione principale è l'immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ad esse si applica l'Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se un'unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L'aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell'imposta.

Si ricorda infine che il 17 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un'eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all'inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l'inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI

INPS: le indennità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

L'INPS - con Circolare n. 109/2018 - ha precisato che, ex legge n. 81/2017, l'indennità di maternità o paternità ai lavoratori iscritti alla Gestione separata spetta a prescindere dall'astensione o meno dall'attività lavorativa.

Pertanto, la fruizione di compensi nel periodo di corresponsione dell'indennità di maternità o paternità non preclude l'erogazione dell'indennità stessa.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell'aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

L'Istituto ha, poi, precisato che anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all'inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l'indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.

In merito ai c.d. periodi di flessibilità del congedo di maternità (la possibilità, cioè, di differire fino ad un mese prima del parto l'astensione dal lavoro), l'INPS ha chiarito che non è più necessario produrre la certificazione medica da acquisire prima dell'inizio della flessibilità e da produrre al proprio committente.

Permane, invece, l'obbligo per la lavoratrice di comunicare all'INPS la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l'individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall'interessata.

Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.

Riguardo alla sospensione o al rinvio del congedo di maternità in caso di ricovero del figlio presso una struttura sanitaria, l'INPS ha ribadito che necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.

Pertanto, i lavoratori non dovranno più rendere né la dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un felice Natale ed un prospero Nuovo Anno.